



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CORBETTA, CORRADO, DONNO, ORTIS, DELL’OLIO, TRENTACOSTE, GALLICCHIO, PIRRO, MONTEVECCHI, ROMANO, LANNUTTI e L’ABBATE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2019

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di obbligo di comunicazione dei dati dei candidati alle elezioni politiche e di obbligo di pubblicazione trasparente

ONOREVOLI SENATORI. – La Costituzione prescrive che il voto debba essere personale ed eguale, libero e segreto (articolo 48). Nonostante l'evoluzione normativa degli ultimi anni in applicazione di diverse Convenzioni internazionali, che ha articolato il principio di trasparenza in diversi atti a diversi livelli, fino ad oggi i cittadini non hanno la possibilità di conoscere con immediatezza tutte le informazioni su cui può basarsi l'esercizio di un voto davvero libero.

Non esiste un atto in cui sia possibile accertare *ex ante* i dati che potrebbero aiutare i cittadini ad informarsi sulle qualità personali e professionali dei candidati.

Dovrebbe essere consentito di conoscere pubblicamente, in regime di piena trasparenza, il *curriculum vitae*, i ruoli e gli incarichi ricoperti in enti pubblici e privati, le condanne o i processi in corso, lo *status* reddituale, i potenziali conflitti di interessi e le fonti di finanziamento della campagna elettorale del singolo.

Pertanto il presente disegno di legge, che prende spunto anche dai contributi dell'associazione « Riparte il futuro » al dibattito pubblico in tema di trasparenza e anticorruzione, intende istituire l'obbligo *ex lege*, per chi intenda candidarsi ad una carica pubblica di rango costituzionale, di esporre pubblicamente questi dati al fine di informare i cittadini e consentire loro di esprimere un voto davvero libero e informato.

La recente legge anticorruzione nota come provvedimento « Spazzacorrotti » (legge 9 gennaio 2019, n. 3), all'articolo 1, comma 14, ha implementato un primo obbligo in capo ai candidati di comunicare alcuni dati personali ai partiti, i quali sono a loro volta tenuti a pubblicarli nel proprio sito *internet*. Il successivo comma 15, inoltre, pone in

capo a ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché a ciascun partito o movimento politico, che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14, anche l'obbligo di trasmettere tali dati perché siano pubblicati in maniera facilmente accessibile in una sezione specifica del sito *internet* dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale.

Il provvedimento in esame intende estendere il novero dei dati di ciascun candidato da rendere pubblici, modificando la legge n. 3 del 2019 in modo da includere le ulteriori informazioni necessarie perché la scelta dell'elettore tra i candidati sia davvero libera e consapevole.

In particolare, il disegno di legge riscrive il comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 2019, ampliando l'elencazione dei dati che i candidati devono comunicare al partito o soggetto politico che li candida ai fini della loro pubblicazione nel sito *internet* del soggetto politico stesso. I medesimi dati sono richiamati dal comma 15 dello stesso articolo 1 della legge n. 3 del 2019, opportunamente modificato per ragioni di coordinamento dal presente disegno di legge.

I dati da comunicare sono i seguenti: *a*) l'età, il comune di residenza, l'ultimo titolo di studio acquisito e l'ultima professione svolta; *b*) gli incarichi pubblici rivestiti nell'ultimo quinquennio; *c*) il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale; *d*) la dichiarazione di non essere in nessuna delle condizioni

previste dal codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014; *e*) la comunicazione di eventuali partecipazioni rilevanti o di controllo in settori economici, finanziari o industriali, nonché la comunicazione della propria fascia di reddito annuo lordo, con riguardo all'ultima dichiarazione dei redditi, tra le seguenti: fino a euro 60.000, da euro 60.001 fino a euro 120.000, oltre 120.000 euro; *f*) l'ambito professionale o sociale di principale interesse del candidato; *g*) le fonti di finanziamento della campagna elettorale fino a quel momento note al candidato.

In particolare, le condizioni previste dal codice di autoregolamentazione della Commissione Antimafia, di cui alla lettera *d*), si traducono nella dichiarazione del candidato di non essere stato destinatario di condanne penali definitive per i seguenti reati:

- delitti consumati o tentati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;

- delitti consumati o tentati, così specificati: concussione (articolo 317 del codice penale); corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 del codice penale); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 del codice penale); corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter* del codice penale); induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater* del codice penale); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 del codice penale); istigazione alla corruzione (articolo 322 del codice penale); delitti di cui all'articolo 322-*bis* del codice penale per le ipotesi di reato di cui sopra ivi richiamate;

- agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento

penitenziario (articolo 391-*bis* del codice penale);

- scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-*ter* del codice penale);

- estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale);

- riciclaggio (articolo 648-*bis* del codice penale) e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter* del codice penale);

- fraudolento trasferimento di valori (articolo 12-*quinqüies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356);

- omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere);

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni);

- nonché dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

La strada segnata dalla legge anticorruzione n. 3 del 2019 è quella giusta; è necessario ora consolidarla e prevedere i presupposti di elezioni davvero libere, mettendo gli elettori nelle condizioni di valutare attentamente il percorso di chi si candida a ricoprire incarichi istituzionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet* i dati e le informazioni seguenti, forniti da ciascuno dei propri candidati: a) età, comune di residenza, ultimo titolo di studio acquisito e ultima professione svolta; b) incarichi pubblici rivestiti nell'ultimo quinquennio; c) certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per la consultazione elettorale; d) dichiarazione che nei suoi confronti non sussiste nessuna delle condizioni previste dal codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014; e) comunicazione di eventuali partecipazioni rilevanti o di controllo in settori economici, finanziari o industriali, nonché comunicazione della propria fascia di reddito complessivo annuo lordo, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fi-

siche, tra le seguenti: fino a euro 60.000, da euro 60.001 a euro 120.000, oltre euro 120.000; f) ambito professionale o sociale di principale interesse; g) fonti di finanziamento della campagna elettorale note, fino a quel momento, al candidato. Ai fini dell'ottemperanza all'obbligo di pubblicazione nel sito *internet*, di cui al presente comma, non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Per i candidati alle elezioni di cui al presente comma per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, che richiedano il certificato penale dichiarando contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà »;

b) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. In apposita sezione, denominata "Elezioni trasparenti", del sito *internet* dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o per ciascun candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile i dati e le informazioni di cui al medesimo comma, già pubblicati nel sito *internet* del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato ad essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire al-

l'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati e delle informazioni su apposita piattaforma informatica ».

€ 1,00